

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-1554 del 24/05/2016
Oggetto	Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa - Direzione teleriscaldamento - per la centrale di cogenerazione Ecocity sita in comune di Casalecchio di Reno, via Fausto Coppi snc
Proposta	n. PDET-AMB-2016-1588 del 24/05/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventiquattro MAGGIO 2016 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) rilasciata ai sensi del D.P.R. n° 59/2013 relativa alla società HERA Spa - Direzione teleriscaldamento - per la centrale di cogenerazione Ecocity sita in comune di Casalecchio di Reno, via Fausto Coppi snc

II RESPONSABILE P.O.

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA² relativa alla società HERA Spa per la centrale di cogenerazione Ecocity ubicata nel comune di Casalecchio di Reno, via Fausto Coppi snc che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione all'emissione in atmosfera ³
 - Autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura ⁴
 - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli allegati A e B alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁵;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art.. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....”..

³ Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

⁴ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

⁵ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁶

5. Obbliga la società HERA Spa a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata⁷
6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'Agenzia ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La società HERA Spa, c.f e p.iva 04245520376, avente sede legale in comune di Bologna, viale Berti Pichat n° 2/4 e centrale di cogenerazione in comune di Casalecchio di Reno, via Fausto Coppi snc, ha presentato in data 24/12/2015⁸ al Suap del comune di Casalecchio di Reno domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Tale domanda di AUA contiene la richiesta di rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna in data 19/09/2001⁹

E' inoltre richiamata, tra i titoli ambientali acquisiti dall'impianto, l'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura, atto rilasciato dal Comune di Casalecchio di Reno in data 27/11/2013¹⁰, tuttora vigente e rispetto al quale è dichiarato che non viene apportata alcuna modifica all'impianto.

E' inoltre allegata dichiarazione del rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla classificazione acustica del territorio comunale.

In data 01/02/2016 è pervenuto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di ARPAE in merito al rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera¹¹

In data 27/04/2016 è pervenuto il parere favorevole del comune di Casalecchio di Reno ¹² in merito all'autorizzazione allo scarico di reflui in pubblica fognatura.

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

⁶ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁷ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

⁸ Domanda di AUA agli atti della Città Metropolitana di Bologna con PG n° 148703 del 28/12/2015 **confluente nella pratica SINADOC n° 12571 del 2016**

⁹ Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 127664 del 19/09/2001 (e successiva voltura PG n° 204873 del 18/07/2007)

¹⁰ Autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno con atto Prot n° 34266/2013/ap/VEB del 27/11/2013

¹¹ Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/1469

¹² Parere agli atti di ARPAE con PGBO/2016/7465

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui industriali, domestici ed acque meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura come individuate in allegato B parte integrante e sostanziale del presente atto
- Si dà atto della dichiarazione allegata alla documentazione tecnica presentata in merito al rispetto dei limiti acustici stabiliti dalla zonizzazione comunale.

Il Responsabile
UO Autorizzazioni e Valutazioni
Stefano Stagni

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

Autorizzazione Unica Ambientale

HERA Spa - comune di Casalecchio di Reno - via Fausto Coppi snc

ALLEGATO A

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di produzione di energia termica ed elettrica svolta dalla società HERA Spa nella centrale di cogenerazione Ecocity ubicato in Comune di Casalecchio di Reno, via Fausto Coppi snc, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società HERA Spa è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONI E1 - E2

PROVENIENZA: COGENERATORI

Portata massima	7000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nm ³
Ossido di carbonio	300 mg/Nm ³
Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nm ³

I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 5%.

Il limite massimo di concentrazione relativo agli ossidi di zolfo si ritiene rispettato in quanto viene utilizzato come combustibile il gas metano.

Impianto di abbattimento: depuratore catalitico

EMISSIONE N° 3 - 4 - 5 - 6

PROVENIENZA: CALDAIE

Portata massima	6000 Nm ³ /h
Altezza minima	13 m
Durata massima	24 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare	5 mg/Nm ³
-----------------------------	----------------------

Ossidi di azoto (espressi come NO₂) 350 mg/Nm³

I valori di emissione si riferiscono ad un valore di ossigeno nell'effluente gassoso pari al 3%.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri. Tali camini dovranno essere orientati a Nord-Est verso l'asse autostradale

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della

norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno

disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. Le prese di campionamento di tutti i punti di emissione, dovranno essere adeguate a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;
4. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
5. La società HERA Spa dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E3, E4, E5 ed E6. I dati acquisiti dal sistema di monitoraggio in continuo dovranno essere messi a disposizione dell'autorità di controllo qualora ne faccia richiesta; per gli inquinanti materiale particolato ed ossidi di azoto.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall'ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta HERA Spa, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale

HERA Spa - comune di Casalecchio di Reno - via Fausto Coppi snc

ALLEGATO B

matrice scarico di acque reflue in pubblica fognatura costituito da acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione

Scarico di acque reflue industriali, domestiche e meteoriche di dilavamento in pubblica fognatura.

Prescrizioni

Sono confermate tutte le prescrizioni e le modalità di controllo ed autocontrollo contenute nell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura rilasciata dal comune di Casalecchio di Reno atto Prot n° 34266/2013/ap/VEB del 27/11/2013, che si allega quale parte integrate e sostanziale del presente allegato B.

La validità dell'autorizzazione allo scarico sarà coincidente alla scadenza di questa Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art 3 comma 6 del DPR n° 59/2013.



Comune di Casalecchio di Reno
Via dei Mille, 9
40033 Casalecchio di Reno (BO)

Servizi al Territorio
Il Dirigente

Prot. Gen. n. 34266 /2013/ap/VEB
06/09/2004 23



Casalecchio di Reno
per il sindaco la città

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DA INSEDIAMENTI INDUSTRIALI

IL DIRIGENTE

Tenuti presenti:

- il Decreto Legislativo n.°152 del 03.04.2006;
- il Regolamento per il servizio di depurazione vigente;
- il Regolamento di fognatura;

Vista l'autorizzazione allo scarico n.°185 del 2.12.2004 rilasciata alla ditta **HERA BOLOGNA s.r.l. – CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY** - di Via Fausto Coppi.

Vista la domanda di rinnovo autorizzazione in atti presentata dalla ditta medesima.

Visto il parere tecnico espresso da Hera, in data 11.11.2013 Prot. 32531/13, facente parte integrante della presente autorizzazione.

Constatato che gli scarichi afferiscono al depuratore IDAR di Bologna.

Visto il regolamento per il servizio depurazione vigente.

Visto il D.Lgs 152/06.

Visto l'atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9.06.2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Visto l'atto deliberativo di Giunta Regione Emilia Romagna n.286 del 14.02.2005 direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio aree esterne.

Fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, sotto l'osservanza di Leggi e Regolamenti vigenti.

Tutto ciò premesso si

AUTORIZZA

per le motivazioni indicate in premessa, la ditta **HERA BOLOGNA s.r.l. – CENTRALE DI COGENERAZIONE ECOCITY** - di Via Fausto Coppi allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dal citato stabilimento, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel

parere di Hera Bologna s.r.l. del 11.11.2013 Prot. 32531/13, che diviene parte integrante e sostanziale del presente atto autorizzativo.

1) L'inosservanza di tali prescrizioni determinerà anche l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal Decreto Legislativo n.°152 del 03.04.2006

2) E' fatta salva l'applicazione di limiti più restrittivi che fossero imposti dall' Autorità Sanitaria nonché l'applicazione della normativa statale o regionale che in prosieguo di tempo intervenisse a modificare e disciplinare diversamente la materia, con particolare riferimento alle acque meteoriche e di dilavamento piazzali.

3) La presente autorizzazione definitiva avrà validità di anni quattro dalla data di rilascio e quindi cesserà di avere efficacia il 27-11-2017 ciò ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del Dec. Leg.vo n.°152 del 11.05.1999, fatte salve eventuali modifiche che intervengano successivamente a disciplinare in materia diversa la presente materia; entro un anno da tale data, la ditta dovrà presentare regolare domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

4) La presente autorizzazione a norma del Decreto Legislativo n.°152 del 03.04.2006, può essere revocata in qualsiasi momento in caso di mancato adeguamento ai diversi limiti previsti dalla Legge nonché in violazione delle prescrizioni previste nella presente autorizzazione.

Dalla Residenza Municipale, 27.11.2013

IL DIRIGENTE
(Arch. Vittorio Emanuele Bianchi)



PEC 32531/2013



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

COMUNE DI CASALECCHIO DI RENO
Servizi al Territorio
Servizio Ambiente
Via Guido Rossa, 1/3
40033 CASALECCHIO DI RENO BO

Originale PEC

comune.casalecchio@cert.provincia.bo.it

Impianti Fognario Depurativi
Area Emilia Est

Bologna, 11 novembre 2013
prot. gen. 141383

ns. rif. : Hera Spa Data prot.:24-12-2012 Num. prot.: 0202876

Oggetto: Domanda di Rinnovo Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura.
Ditta richiedente: Hera SpA, Via Fausto Coppi - Casalecchio di Reno (BO).
Centrale di Cogenerazione denominata "Ecocity".
VS Prot. Gen. n.32539/2012/AP del 17.12.12 (Fascicolo 06/09//2004/23).

In merito alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Pelliconi Stefano in qualità di legale rappresentante della Ditta **HERA SpA SOT BOLOGNA** con sede legale in Bologna (BO), Viale Carlo Berti Pichat n.2/4, inerente l'insediamento industriale esercente l'attività di Produzione Combinata di Energia Elettrica ed Energia Termica, denominato **Ecocity**, ubicato in VIA FAUSTO COPPI - Comune di Casalecchio di Reno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
vista la richiesta di parere inoltrata dal Comune di Casalecchio di Reno, Servizi al Territorio - Servizio Ambiente;
vista la documentazione presentata;
vista la precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Via Fausto Coppi, rilasciata dal Comune di Casalecchio di Reno, Prot. Gen. n. 7568 /2009/ap/VEB;
constatato che lo scarico terminale, formato da acque reflue industriali provenienti dal processo produttivo (acque di controlavaggio degli addolcitori, scarico di lavaggio dei generatori, scarichi delle condense coppe motori dei due generatori, eventuali perdite di impianto); da acque reflue domestiche (scarichi dei servizi igienici) raccolte e convogliate in maniera separata, e da acque meteoriche di copertura e di dilavamento, rispetta i criteri di qualità previsti dalla normativa vigente per gli scarichi in pubblica fognatura, come da rapporto di prova allegato;
verificato che lo scarico delle acque provenienti dalla Centrale di Cogenerazione sita in Via Fausto Coppi in Comune di Casalecchio di Reno si immette nella pubblica fognatura afferente al depuratore IDAR della città di Bologna;
visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
visto il D.Lgs.152/2006;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura con le seguenti indicazioni e prescrizioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura, oltre alle acque reflue domestiche, sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, le acque reflue industriali e le acque meteoriche;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- i pozzetti di ispezione e prelievo dovranno consentire il prelievo delle acque per caduta, essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- lo scarico delle acque reflue industriali dovrà rispettare i valori limite imposti dalla tab. 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs.152/2006 - colonna scarichi in fognatura;
- i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;
- i fanghi derivanti dai sistemi di trattamento e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- La Ditta è obbligata a stipulare con Hera SpA apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n.1480 del 11/10/2010;
- Il Titolare è tenuto a presentare all'Ente gestore "denuncia annuale" degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente) contenente gli elementi di qualità e quantità delle acque reflue scaricate in fognatura;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;
- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Dovranno essere adottate tutte le misure atte ad evitare / contenere eventuali versamenti di sostanze inquinanti e/o il dilavamento di aree esterne soggette ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente
Responsabile
Impianti Fognario Depurativi
GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua
Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.